

Art. 1

Oggetto

1. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 2 del presente Bando (di seguito anche Disposizioni comuni), si prevede un contributo sulle spese relative all'attività istituzionale o, in alternativa, su specifici progetti, per lo svolgimento, da parte dei soggetti attuatori, di attività di interesse generale di cui all'art. 5 del d.lgs. 117/2017.

Art. 2

Aree di intervento

1. Sono finanziabili i progetti e le iniziative (attività istituzionale) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) delle Disposizioni comuni, relativi ad attività statutarie riconducibili alle attività di interesse generale previste dall'articolo 5 del Codice, che perseguono gli obiettivi generali risultanti dalla colonna 1 della tabella sottostante e che si collocano in una delle aree di intervento specificate nella colonna 2 della medesima tabella.

TABELLA DEGLI OBIETTIVI GENERALI E DELLE AREE DI INTERVENTO	
1	2
OBIETTIVI GENERALI	AREE D'INTERVENTO
Promuovere un'agricoltura sostenibile	<ul style="list-style-type: none"> ● Promozione di un'agricoltura multifunzionale capace di coinvolgere l'intera comunità e di perseguire al contempo politiche attive di benessere e welfare; ● Promozione di azioni di sicurezza alimentare e di responsabilità sociale di Enti e imprese agricole.
Raggiungere l'uguaglianza di genere e l'empowerment di tutte le donne e le ragazze	<ul style="list-style-type: none"> ● Interventi mirati a rimuovere le disuguaglianze di genere delle donne, delle ragazze e delle bambine, nonché sulla prevenzione e superamento di forme di discriminazione ed esclusione sociale; ● Interventi volti ad accrescere le competenze delle donne per favorire la loro partecipazione al mercato del lavoro e la contrazione delle disparità economiche. ● Interventi efficaci a sostegno della famiglia nella sfera pubblica e privata e di conciliazione tra vita lavorativa e vita privata.
Salute e benessere: assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età	<ul style="list-style-type: none"> ● Interventi a contrasto delle situazioni di fragilità e di bisogno che possano coinvolgere anche fasce di popolazione particolarmente esposte (minori, anziani soli, persone non autonome o in situazioni di precarietà economica, ecc.); ● Promozione della vita attiva, in salute e benessere, delle persone più fragili; ● Prevenzione e sensibilizzazione sul tema della dipendenze di consumo e comportamentali; ● Promozione della salute e del benessere delle persone in situazioni di disabilità; ● Promozione di azioni condivise tra reti che si occupano di

	<p>salute e benessere delle persone;</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Interventi a supporto delle persone in condizioni di fragilità e di bisogno (abitativo, psicologico o di sostegno), temporaneo o continuativo, dovuto a particolari patologie.
Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile	<ul style="list-style-type: none"> ● Promuovere le capacità lavorative di tutte le persone in un'economia locale volta alla riduzione delle disuguaglianze; ● Sostenere l'entrata nel mercato del lavoro mediante la creazione di reti di collaborazione.
Riduzione delle ineguaglianze	<ul style="list-style-type: none"> ● Promuovere l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione dell'attività delle persone, in particolare dei volontari e dei soggetti che operano nel Terzo Settore; ● Rafforzare le pari opportunità sociali mediante legami, sociali, gesti solidali, attenzioni condivise, capacità di donazione nell'ottica di un welfare generativo e di comunità; ● Promozione e sostegno dell'educazione delle famiglie e degli individui che si trovano in difficoltà, al fine di migliorare la gestione della vita quotidiana.
Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo	<ul style="list-style-type: none"> ● Lotta allo spreco e promozione del riciclo e riutilizzo dei beni e materiali; ● Promozione del consumo sostenibile e responsabile nella vita quotidiana.

2. In sede di valutazione delle domande la Provincia può modificarne la collocazione da un'area di intervento ad un'altra, nell'ipotesi in cui la nuova collocazione rispetti maggiormente gli obiettivi specifici delle attività proposte.

Art. 3

Documentazione da allegare alla domanda

1. Alla domanda di contributo deve essere allegata la seguente documentazione redatta secondo i moduli approvati e pubblicati sul sito internet istituzionale:

- i) Relazione illustrativa delle attività statutarie, o delle attività progettuali se riferite ad un progetto, incluse la descrizione delle prestazioni di volontariato e del lavoro autonomo/subordinato, delle modalità di automonitoraggio, nonché delle strutture, attrezzature e mezzi impiegati, ecc;
- ii) Piano finanziario redatto in termini di competenza;
- iii) Scheda di adesione degli eventuali partners;
- iv) Informativa privacy per presa visione.

Art. 4

Avvio e conclusione delle attività

1. L'attività oggetto di finanziamento relativa a **iniziative** (attività istituzionale) può essere avviata dall'1 gennaio 2021, avere una durata compresa tra i **12 (dodici) mesi** e i **18 (diciotto) mesi** e deve essere conclusa in ogni caso entro e non oltre il **30 giugno 2022**.

2. L'attività oggetto di finanziamento relativa a **progetti**, può essere avviata dall'1 gennaio 2021 e deve avere una durata compresa tra i **6 (sei) mesi** e i **18 (diciotto) mesi** e deve essere conclusa in ogni caso entro e non oltre il **30 giugno 2022**.

3. Nel caso in cui le attività siano state avviate prima dell'approvazione della graduatoria, ma non risultino collocate in posizione utile per la concessione del contributo, tutte le spese sostenute restano a carico del soggetto richiedente.

4. Il soggetto attuatore comunica la data di avvio della realizzazione dell'attività al Servizio, unitamente agli estremi identificativi del conto corrente sul quale effettuare i movimenti finanziari riguardanti le attività oggetto di contributo.

5. L'avvio dell'attività oggetto del contributo deve essere comunicato **al Servizio provinciale competente entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di avvio.**

6. Qualora alla data del 30 giugno 2022 l'attività prevista non sia interamente conclusa, il Servizio provinciale competente, ai fini della rideterminazione del contributo, si riserva la valutazione del livello di fruibilità delle azioni attivate ed il riconoscimento della relativa spesa rimborsabile, fatti salvi i casi di revoca totale o parziale del contributo di cui all'articolo 12 del presente Bando.

Art. 5

Spese ammissibili

1. Sono ammesse a contributo le spese relative all'attività istituzionale del soggetto attuatore oppure, alternativamente, alle attività progettuali.

Art. 6

Spese relative all'attività istituzionale ammissibili

1. Con riferimento al contributo per interventi e rispettive **spese relative all'attività istituzionale**, sono ammissibili a contributo le spese previste dal piano finanziario, anche in quota parte, nella misura in cui sono pertinenti alle attività e al periodo di riferimento, a condizione che siano presentate entro il termine di rendicontazione ed incluse nella rendicontazione medesima.
2. Si considerano spese relative all'attività istituzionale le spese che riguardano:
 - a. **spese del personale**, incluse collaborazione/consulenze;
 - b. **spese amministrative** relative ad oneri per l'attività ordinaria dell'organizzazione (cancelleria, spese postali, commissioni bancarie - esclusi interessi passivi - attivazione pec/licenze d'uso software, ecc);
 - c. **spese ordinarie inerenti la sede o altri immobili** funzionali all'attività istituzionale (affitto, spese condominiali, utenze, pulizie, assicurazione, manutenzioni ordinarie, ecc);
 - d. **spese assicurative**: sono ammesse le spese assicurative per i seguenti rischi, purché non già finanziate dalla Provincia o da altro soggetto:
 - i. infortunio, malattia e responsabilità civile verso terzi dei volontari (soci e non soci), alle seguenti condizioni:
 - i volontari assicurati siano dedicati alle attività oggetto del contributo;
 - i volontari siano iscritti nel registro dei volontari.
 - ii. responsabilità civile per danni causati a terzi in relazione allo svolgimento delle attività, a condizione che l'assicurazione copra l'intera durata delle attività oggetto di contributo e nei limiti economici relativi a tale durata, a

condizione che i documenti di spesa siano presentati entro il termine di rendicontazione delle attività ed inclusi nella rendicontazione medesima. E' fissato un limite massimo su base annua per ciascun volontario, di Euro 28,00.- per polizza infortunio/malattia e di Euro 10,00.- per responsabilità civile. Sono ammesse le spese per oneri assicurativi sostenuti anche in data antecedente all'avvio delle attività, per la quota riferita ai volontari coinvolti in via continuativa e solo per il periodo in cui gli stessi sono stati impiegati nelle attività oggetto di contributo.

- e. acquisto di **beni di consumo**;
 - f. acquisto **beni strumentali** necessari per lo svolgimento delle attività oggetto del contributo entro il valore unitario massimo di Euro 516,46.- Iva esclusa;
 - g. **gestione automezzi** dell'associazione (assicurazione, tasse, carburante, pedaggi, parcheggi, manutenzioni, ecc);
 - h. **altri oneri assolutamente necessari** per lo svolgimento dell'attività ivi compresi noleggi e canoni vari;
 - i. **rimborso spese dei volontari**: l'attività dei volontari, che fanno parte stabile dell'organizzazione, non potrà essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai singoli volontari (soci e non soci) potranno essere rimborsate dal soggetto attuatore soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate (come vitto, viaggio, alloggio, etc.) per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione medesima, a mezzo delibera dell'organo di amministrazione, sono in ogni caso vietate rimborsi spese di tipo forfettario (art. 17 comma 3 del Codice);
 - j. **oneri per la sicurezza e la salute** degli operatori, partecipanti e destinatari delle attività finanziate; in questa voce rientrano anche le spese sostenute per fare fronte all'emergenza Covid-19 e per la realizzazione delle misure volte al controllo e al contenimento dell'epidemia incluse spese per l'acquisto di beni di consumo e strumentali nonché spese relative a servizi resi necessari (ad esempio consulenze per progettazioni spazi, consulenze per attivazione di corsi per la sicurezza, ecc).
3. Per ogni domanda è analizzato il preventivo, la spesa ammessa è quantificata sulla base della congruità e coerenza dei costi prospettati alla tipologia di intervento proposto nonché dell'indispensabilità di tali costi per la sua realizzazione.

Art. 7

Spese di progetto ammissibili

1. Con riferimento alle **spese di progetto** sono ammissibili a contributo le spese riferite alla realizzazione delle attività oggetto del progetto e sostenute a partire dalla data di avvio del progetto fino alla presentazione della rendicontazione, all'automonitoraggio e alla rendicontazione finale previste dal bilancio analitico di previsione di progetto.
2. Le spese riguardanti il pagamento di utenze, polizze, canoni o altri a pagamenti periodici o differito) sono ammesse in quota parte, nella misura in cui sono pertinenti alle attività e al periodo di attività risultante dal progetto, a condizione che siano presentate entro il termine di rendicontazione del progetto e siano incluse nella rendicontazione.
3. Le spese di progettazione sono ammesse a contributo ancorché sostenute antecedentemente alla data di avvio del progetto nonché le spese inerenti la predisposizione della documentazione necessaria per la rendicontazione del progetto alla

Provincia, sostenute anche dopo la conclusione del progetto, ma comunque entro e non oltre il **30 giugno 2022**.

4. 7. Il piano finanziario di progetto è suddiviso in n. 4 (quattro) macrovoci:
 - a. spese del personale;
 - b. spese assicurative;
 - c. rimborso spese ai volontari;
 - d. spese di realizzazione del progetto
5. Le macrovoci includono singole voci di costo secondo la classificazione di seguito indicata:
 - a. spese per il personale: sono ammesse le spese per il personale dipendente purché in sede di domanda e, successivamente in sede di rendicontazione, siano identificati, per unità lavorativa, i costi effettivamente sostenuti, le mansioni, l'orario di lavoro ordinario e il tempo speso nelle attività riguardanti il progetto nonché le spese per attività di collaborazione e/o consulenza e/o supporto specialistico preordinate alla progettazione, alla realizzazione dell'attività progettata, alla rendicontazione e all'automonitoraggio;
 - b. rimborso spese dei volontari: l'attività dei volontari, che prenderanno parte al progetto, non potrà essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Il rimborso spese ai singoli volontari è effettuato secondo le modalità stabilite dall'Art. 11, c. 1, lett. g);
 - c. spese assicurative: sono ammesse le spese assicurative di cui alla lettera d) comma 3 dell'articolo 7 del presente allegato;
 - d. spese di realizzazione del progetto: sono ammesse le seguenti spese:
 - spese amministrative, escluse quelle eventuali relative ad oneri per l'attività ordinaria dell'organizzazione;
 - spese per l'attivazione della PEC;
 - acquisto di beni di consumo;
 - acquisto di beni strumentali necessari per la realizzazione del progetto, entro il valore unitario massimo di Euro 516,46= IVA esclusa;
 - gestione automezzi dell'associazione destinati al progetto;
 - pubblicizzazione e divulgazione del progetto;
 - oneri per la sicurezza e la salute degli operatori, partecipanti e destinatari delle attività progettuali; in questa voce rientrano anche le spese sostenute per far fronte all'emergenza COVID 19 e per la realizzazione delle misure volte al controllo e al contenimento dell'epidemia;
6. In ciascuna macrovoce potranno rientrare anche altre eventuali voci di spesa piano finanziario, qualora indispensabili alla realizzazione del progetto o in circostanze impreviste, nel rispetto di quanto disposto dall'art.11.
7. Alcune voci di spesa non possono superare i seguenti limiti percentuali, calcolati sull'ammontare complessivo della spesa ammessa:
 - spese amministrative: limite del 5 %;
 - spese per progettazione, rendicontazione e monitoraggio: limite del 10 %;
 - spese per la pubblicizzazione e la divulgazione degli avvisi e degli esiti del progetto: limite del 5 %;
 - creazione ed implementazione sito web: limite massimo di 600,00 euro;

- acquisto beni strumentali/apparecchiature/attrezzature ed arredi necessari ai fini del progetto: limite del 40%.

Art. 8

Valutazione delle domande di contributo

1. Previa verifica preliminare del possesso dei requisiti in capo al soggetto attuatore, della completezza e regolarità dei documenti pervenuti, dell'insussistenza di cause di irricevibilità e di ammissibilità delle domande, il Servizio valuta la qualità delle attività oggetto di richiesta di finanziamento e la loro rispondenza alle finalità del presente bando, attribuendo i relativi punteggi calcolati sulla base dei seguenti indicatori:

Criterio di valutazione	Indicatori di riferimento	Punteggio massimo
A) Appropriately delle attività	<ul style="list-style-type: none"> - Chiarezza e approfondimento dell'analisi di contesto effettuata, dei bisogni rilevati e delle criticità; - chiarezza e coerenza degli obiettivi rispetto all'analisi di contesto effettuata e alle finalità dell'Area prioritaria di riferimento; - coerenza tra le finalità statutarie e le attività di interesse generale nonché tra le finalità e nesso con le attività programmate; - adeguatezza degli operatori professionali e volontari rispetto alle azioni programmate. 	10
B) Azioni	<ul style="list-style-type: none"> - Chiarezza delle azioni rispetto alle aree di intervento; - pertinenza e livello di efficacia programmata delle azioni rispetto alle aree di intervento; - fattibilità e realizzazione delle azioni; - impatto atteso delle azioni programmate rispetto al territorio di riferimento. 	20
C) Destinatari delle azioni	<ul style="list-style-type: none"> - Coerenza del n. di destinatari rispetto alla realtà del territorio; - capacità di coinvolgere diverse tipologie di persone; - livello di coinvolgimento dei destinatari rispetto alle attività programmate. 	10
D) Monitoraggio	<ul style="list-style-type: none"> - Tipologia di monitoraggio applicata; - metodologie utilizzate, inclusa la predisposizione di documenti utili al monitoraggio; - periodicità del monitoraggio; - capacità di elaborare indici atti a misurare il raggiungimento degli obiettivi. 	10
E) Piano finanziario	<ul style="list-style-type: none"> - Imputazione delle singole voci di costo alle corrispondenti macrovoci; - congruenza delle spese previste rispetto alle azioni e agli obiettivi prefissati; - capacità di reperire ulteriori entrate rispetto al cofinanziamento minimo previsto; - chiarezza nella descrizione delle voci di previsione della spesa. 	10
F) Forme di collaborazione	<ul style="list-style-type: none"> - Numero dei partner coinvolti; - livello di coinvolgimento attivo dei partner; 	20

	<ul style="list-style-type: none"> - chiarezza ed idoneità dei ruoli, disciplina delle interrelazioni e degli strumenti di coordinamento delle azioni reciproche; - livello di coinvolgimento dei volontari e della cittadinanza; - coinvolgimento di enti pubblici e privati; - propensione al welfare generativo o alla replicazione dell'attività previste sul territorio. 	
G) Innovazione sociale	<ul style="list-style-type: none"> - Capacità di sperimentare attività, servizi e modelli innovativi per affrontare problematiche ed effettive vulnerabilità sociali; - capacità di ricoprire più ambiti prioritari; - capacità di creare legami sociali e di dare valore al Terzo settore; - capacità di contribuire all'innovazione tecnologica e allo sviluppo delle abilità e abitudini digitali delle persone coinvolte. 	20

Totale massimo raggiungibile **100 punti**

2. La domanda di contributo è esaminata inizialmente sulla base degli indicatori contenuti nelle aree di valutazione A + B + C; **soltanto se il punteggio minimo raggiunto è almeno pari a 25 punti, si procederà a valutare le attività sulla base dei restanti criteri.**

3. In fase di valutazione delle attività possono essere apportate riduzioni ai costi previsti dal piano finanziario, nel caso di non ammissibilità o incongruità di alcune voci di spesa o parti di esse.

4. Entro 30 (trenta) giorni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione delle domande di contributo, il Dirigente del Servizio approva la graduatoria di merito, predisposta in ordine decrescente del punteggio attribuito con le modalità sopra esposte e concede le risorse. Con il medesimo provvedimento sono adottate le eventuali determinazioni in ordine all'irricevibilità e all'inammissibilità delle domande di contributo, così come indicate nell'articolo 7 del Bando.

5. Nel caso di parità di punteggio, hanno priorità le domande di contributo che hanno ottenuto un punteggio più elevato nelle aree di valutazione F) + G) previste nella sopracitata tabella. Qualora anche in questo secondo caso il punteggio risulti pari, hanno priorità le domande di contributo che hanno ottenuto un punteggio più elevato nell'area di valutazione E) piano finanziario.

Art. 9

Ammontare del contributo e criteri di ripartizione

1. L'ammontare del relativo contributo è pari al 95 (novantacinque) per cento delle **spese relative all'attività istituzionale** ammesse, nel limite massimo di 180.000,00 Euro di contributo. L'ammontare del contributo relativo ai **progetti** è pari al 90 (novanta) per cento delle spese progettuali ammesse nel limite massimo di 50.000,00 Euro di contributo.

3. Per gli interventi di cui al presente allegato C è prevista una **graduatoria unica**, individuata tenendo conto dei criteri di valutazione di cui all'articolo 9 del presente allegato.

4. La graduatoria è approvata dal Dirigente del Servizio e poi comunicata ai singoli soggetti attuatori e pubblicata sul portale www.trentinosociale.it

3. La restante quota parte (co-finanziamento), pari ad almeno il 5 (cinque) per cento e ad almeno il 10 (dieci) per cento della spesa ammessa rispettivamente nel caso di contributo sulle spese per

attività istituzionali e di quello su attività progettuali, sarà a carico del soggetto attuatore, che può avvalersi anche di eventuali risorse finanziarie messe a disposizione da soggetti terzi, pubblici o privati (finanziatori), e deve consistere in un apporto monetario.

4. In ogni caso l'ammontare del contributo non può essere superiore alla differenza tra il totale delle spese ammissibili previste ed il totale delle eventuali entrate.

Art. 10

Variazioni ai progetti ed ai piani finanziari approvati

1. Sono ammesse variazioni ai progetti approvati dalla Provincia, a condizione che non modificano la collocazione del progetto nell'area di intervento e il riferimento all'obiettivo generale, stabilito ai sensi dell'articolo 6, che non alterino la natura dell'intervento, ad esempio incidendo sulle sue finalità, sui suoi contenuti essenziali, sulla tipologia dei beneficiari degli interventi oppure sulla natura e consistenza delle attività rese dal volontariato.

2. Sono ammesse variazioni che incidono sul piano finanziario approvato, alle seguenti condizioni:

a) quando, ad invarianza dell'importo complessivo risultante dall'iniziale piano finanziario, comportano compensazioni tra le diverse voci all'interno della medesima macrovoce di spesa;

b) quando, ad invarianza dell'importo complessivo risultante dall'iniziale piano finanziario, comportano compensazioni tra voci di spesa appartenenti a macrovoci diverse, contenute nel 20 (venti) per cento del totale complessivo della spesa ammessa;

c) quando, le variazioni che si rendono necessarie comportano una riduzione della spesa complessiva e/o un aumento delle entrate previste.

3. Le variazioni ai progetti e/o ai piani finanziari approvati sono comunicate al Servizio preventivamente alla loro attuazione, unitamente alle motivazioni che le hanno rese necessarie o opportune.

4. Le variazioni di cui al comma 2 lettera c) comportano una riduzione *in minus* del contributo concesso.

5. Le variazioni che comportano compensazioni tra voci di spesa appartenenti a macrovoci diverse superiori al 20% del totale complessivo della spesa ammessa dovranno essere preventivamente sottoposte alla valutazione ed eventuale approvazione da parte della Provincia Autonoma di Trento, che ne valuta la congruità.

6. Qualora le modifiche siano autonomamente introdotte dal soggetto attuatore prima che lo stesso abbia ricevuto l'autorizzazione della Provincia, le stesse devono intendersi a tutti gli effetti assunte sotto la diretta ed esclusiva responsabilità ed onere del soggetto stesso.

Art. 11

Modalità di erogazione e rendicontazione dei contributi

1. I contributi sono erogati con le seguenti modalità:

a) prima tranche, su comunicazione da parte del soggetto attuatore dell'avvenuto avvio dell'attività, nella misura del **40 (quaranta)** per cento del contributo concesso;

b) seconda tranche: su richiesta da parte del soggetto attuatore, da presentarsi non prima del **30 giugno 2021** utilizzando l'apposito modulo approvato e pubblicato sul sito internet istituzionale, contenente anche la dichiarazione dell'effettivo utilizzo di almeno il 75% della somma erogata a titolo di anticipazione e l'elenco delle spese sostenute nonché corredata da una sintetica relazione delle attività svolte, contenente la descrizione delle attività realizzate

fino a quel momento. La seconda tranche è erogata nella misura corrisponde alla differenza tra l'80 per cento dell'importo originariamente concesso o rideterminato e quanto già erogato in anticipazione.

c) saldo del contributo, dopo la presentazione della documentazione necessaria per la rendicontazione, a norma del D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg. e s.m., utilizzando l'apposita modulistica approvata e pubblicata sul sito internet istituzionale. La rendicontazione deve essere effettuata entro e non oltre il **31 agosto 2022**.

2. Nel caso in cui la spesa rendicontata risulti inferiore al contributo concesso, quest'ultimo è rideterminato sulla base della spesa effettivamente sostenuta. Qualora le somme già erogate siano superiori al contributo spettante, così come rideterminato, il Servizio provvede a recuperare la quota di contributo erogata in eccedenza, maggiorata degli interessi legali maturati a decorrere dalla data di adozione del relativo provvedimento di recupero.

3. L'erogazione delle quote contributo, indicate al comma 1 lettera b) e c), è subordinata alla dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445 del 2017 dell'effettivo adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1 comma 125 della legge n. 124/2017.

Articolo 12

Attività di monitoraggio e valutazione d'impatto

1. Le attività finanziate sono oggetto, nel corso della loro realizzazione, di specifica attività di automonitoraggio, da parte del soggetto attuatore, secondo le modalità stabilite nella relazione illustrativa presentata unitamente alla domanda.

2. La Provincia, anche avvalendosi di propri organismi o enti strumentali o soggetti esterni competenti, può provvedere alla valutazione d'impatto delle attività programmate, con riferimento all'impatto finale e, se ritenuto necessario, anche a quello in itinere mediante monitoraggio intermedio.